



**CITTA' DI PARABITA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

# **REGOLAMENTO**

**DEL**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**E**

**DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazioni C.C. n. 41 del 29.05.2014  
**INDICE SOMMARIO**

## **TITOLO I**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- **ART. 1** – Oggetto del Regolamento
- **ART. 2** – Entrata in carica dei Consiglieri
- **ART. 3** – Decadenza dalla carica di Consigliere Com.le
- **ART. 4** – Dimissioni dalla carica di Consigliere Com.le
- **ART. 5** - Sospensione della carica di Consigliere com.le

#### **CAPO II**

##### **PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**

- **ART. 6** – Presidenza del Consiglio Comunale
- **ART. 7** – Funzioni del Presidente
- **ART. 8** – Segretario Generale
- **ART. 9** – Indirizzi generale di Governo
- **ART.10** – Competenze del Consiglio

#### **CAPO III**

##### **GRUPPI CONSILIARI**

- **ART.11** – Organizzazione dei Gruppi Consiliari
- **ART.12** – Conferenza dei Capigruppo

#### **CAPO IV**

##### **COMMISSIONI CONSILIARI**

- **ART. 13** – Commissioni Consiliari
- **ART. 14** – Coordinamento e convocazione Commissioni
- **ART. 15** – Funzionamento delle Commissioni
- **ART. 16** – Funzioni delle Commissioni
- **ART. 17** – Segreteria delle Commissioni
- **ART. 18** – Commissioni speciali di inchiesta

## **TITOLO II**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- **ART. 19** – Diritto all'informazione dei Consiglieri
- **ART. 20** – Interrogazioni
- **ART. 21** – Interpellanze
- **ART. 22** – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- **ART. 23** – Mozioni
- **ART. 24** – Emendamenti alle mozioni
- **ART. 25** – Ordini del giorno riguardanti mozioni
- **ART. 26** – Votazione delle mozioni
- **ART. 27** – Ordini del giorno

## **TITOLO III**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

#### **CAPO I**

## **ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

- **ART. 28** – Luogo di riunione
- **ART. 29** – Convocazione
- **ART. 30** – Sessioni

## **CAPO II**

### **SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- **ART. 31** – Seduta di prima convocazione
- **ART. 32** – Seduta di seconda convocazione
- **ART. 33** – Pubblicità delle adunanze
- **ART. 34** – Adunanze aperte

## **CAPO III**

### **DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

- **ART. 35** – Comportamento dei consiglieri
- **ART. 36** – Comportamento del pubblico
- **ART. 37** – Prenotazione per la discussione
- **ART. 38** – Svolgimento interventi
- **ART. 39** – Durata interventi
- **ART. 40** – Questioni pregiudiziali e sospensive
- **ART. 41** – Fatto personale
- **ART. 42** – Udienze conoscitive
- **ART. 43** – Dichiarazione di voto
- **ART. 44** – Verifica numero legale
- **ART. 45** – votazione
- **ART. 46** – Irregolarità nella votazione
- **ART. 47** – Verbalizzazione riunioni
- **ART. 48** – Segretario - Incompatibilità

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- **ART. 49** – Disposizioni finali – pubblicazione - entrata in vigore

**TITOLO I**  
**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**ART. 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni legislative e statuarie vigenti in materia.

**ART. 2**

**ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio, esaminate le condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, deve dichiarare la ineleggibilità, o incompatibilità di essa, a norma della D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, quando sussista qualcuna delle cause ivi previste, e provvedere alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualità di Consigliere Anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale, data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

4. il Consigliere Comunale è tenuto a comunicare, subito dopo la proclamazione, al Segretario Generale l'indirizzo di PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e convocazioni inerenti il mandato elettivo. Nello stesso termine può optare per la notifica al proprio domicilio delle stesse comunicazioni e convocazioni. Nel corso del mandato elettivo il Consigliere Comunale può modificare la precedente comunicazione.

5. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

**ART. 3**

**DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 45 del T.U.O.EE.LL.

3. Il Consigliere Comunale decade, altresì, dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

4. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio per iscritto o a mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi. Di ciò si darà atto nel processo verbale.

5. La decadenza di cui ai precedenti commi può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto, o da chiunque vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### **ART. 4**

##### **DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U.O.EE.LL.

#### **ART. 5**

##### **SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.59 del T.U.O.EE.LL. il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

**CAPO II**  
**PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**  
**ART. 6**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. La prima seduta consiliare, deve essere convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto disposto dalla legge vigente e così come previsto dell'art.21 comma 1 e 3 dello Statuto Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza del presente regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere anziano. Spetta, altresì, al Consigliere anziano la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca del Presidente e del Vice Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

**ART. 7**  
**FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.
6. Propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea, promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone lo Statuto Comunale, ed ogni altra azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri.

7. Il Presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.”

## **ART. 8 SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario di seduta del Consiglio, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, dando anche informazioni e chiarimenti sull'argomento in discussione allorché sia richiesto dai Consiglieri e autorizzato dal Presidente, e sovrintende l'attività di verbalizzazione svolta dal personale della Segreteria Generale.

2. Nel corso della seduta il Segretario Generale coadiuva il Presidente ai fini del regolare svolgimento di essa, provvede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni, interviene, se richiesto, per esprimere consulenza sulla legittimità degli emendamenti presentati, nel corso della discussione, su proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ferma restando la competenza del responsabile del Settore che ha rilasciato, sulle stesse, il prescritto parere.

3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario di seduta unicamente nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un caso di incompatibilità previsto dalla legge nei confronti del Segretario Generale.

## **ART. 9 INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO**

1. Dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e Vice Presidente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando gli incarichi di rispettiva pertinenza.

2. In caso di modifica della composizione della Giunta, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, secondo le vigenti disposizioni di legge e statuarie.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo per la presentazione al Consiglio Comunale

4. Tale documento deve essere depositato nella Segreteria Comunale, a disposizione dei consiglieri comunali.

5. Ciascun consigliere ha pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adempimenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

6. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
7. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene il 30 settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio.
9. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire”.

## **ART.10**

### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art.48, comma 3 del T.U., criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;



j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **CAPO III GRUPPI CONSILIARI**

#### **ART. 11**

##### **ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Generale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri, salva l'ipotesi del successivo comma 4.

4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo consiliare.

5. I Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario il nome del Capogruppo; in mancanza, vengono considerati tali i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Tale comunicazione può essere effettuata anche nella prima seduta Consiliare.

6. Il Presidente informa il Consiglio delle comunicazioni pervenute in ordine alla nomina dei Capigruppo, alle variazioni della composizione dei gruppi e alle modificazioni del numero dei gruppi costituiti.

7. Ai Gruppi consiliari, per l'espletamento delle loro funzioni, è garantita un'adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

#### **ART. 12**

##### **CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente e delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente comunica ai Capigruppo le interpellanze e le interrogazioni presentate entro il terzo giorno precedente la seduta ai fini della loro iscrizione all'ordine del giorno.
3. Il Presidente ha facoltà di disporre la verbalizzazione delle sedute della Conferenza.
4. I Capigruppo, in caso di necessità motivata, possono delegare altro componente del Gruppo per la partecipazione alla Conferenza.
4. Il Presidente convoca la Conferenza con preavviso di almeno 24 ore.

**CAPO IV**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**  
**ART. 13**

**COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno un'unica Commissione permanente.
2. La Commissione permanente è costituita da cinque consiglieri comunali, di cui tre di maggioranza e due di minoranza; sono nominati dal Consiglio, con votazione palese, nell'adunanza successiva alla prima tenutasi dopo le elezioni;
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante, ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

**ART. 14**

**COORDINAMENTO E CONVOCAZIONE COMMISSIONE**

1. Il Presidente della Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che si svolge, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto con le stesse procedure previste al primo comma.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in

caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, da recapitarsi mediante PEC o, su richiesta del componente, al proprio domicilio.

L'avviso di cui sopra deve contenere l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Inoltre esso deve essere recapitato almeno due giorni liberi prima della riunione e almeno ventiquattro ore prima in via straordinaria e d'urgenza. Della convocazione è inviata copia, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori competenti.

## **ART. 15**

### **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.

2. Le sedute della commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni della commissione, ma senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

## **ART. 16**

### **FUNZIONI DELLA COMMISSIONE**

1. La commissione permanente costituisce articolazione del Consiglio Comunale ed esercita la sua funzione concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. La commissione, nell'ambito delle materie di competenza, provvede all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio.

## **ART.17**

### **SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario Comunale.
2. Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze.

## **ART. 18**

### **COMMISSIONI SPECIALI DI INCHIESTA**

1. Il Consiglio, a mente dell' art. 35 dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissione Consiliare permanente.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o a seguito di gravi irregolarità riscontrate e segnalate dal *Revisore dei conti e del Difensore civico territoriale se istituito*, il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini di controllo o di garanzia sull'attività amministrativa. La Presidenza di detta commissione, a mente dell'art. 35 dello Statuto, dovrà essere attribuita alle opposizioni.

## **TITOLO II**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

#### **ART. 19**

##### **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli Uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa

ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

## **ART. 20 INTERROGAZIONI**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate normalmente per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
6. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
7. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
8. L'assenza dell'unico interrogante comporta il differimento dell'interrogazione alla seduta successiva.

## **ART. 21 INTERPELLANZE**

1. L'interpellanza, presentata normalmente per iscritto al Sindaco consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti nella condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore per una durata non superiore a cinque minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

5. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi.

Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

6. L'assenza dell'unico interpellante comporta il differimento dell'interpellanza alla seduta successiva.

7. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

## **ART. 22**

### **SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata.

2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e dopo le risposte della Giunta, per una durata non superiore a dieci minuti, possono replicare, nell'ordine, gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

## **ART. 23**

### **MOZIONI**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai venti minuti.

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore.. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

## **ART. 24**

### **EMENDAMENTI ALLE MOZIONI**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno, però, illustrati e discussi separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo e votati a scrutinio palese.

#### **ART. 25**

#### **ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione a scrutinio palese dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

#### **ART. 26**

#### **VOTAZIONE DELLE MOZIONI**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso a scrutinio palese. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **ART. 27**

#### **ORDINI DEL GIORNO**

1. Ogni Consigliere può presentare, sugli argomenti in discussione, ovvero su fatti e/o questioni di interesse locale o nazionale, inerenti problemi politici, economici e sociali di carattere generale, ordini del giorno ed illustrarli.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente del Consiglio dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine di presentazione, e sono messi ai voti prima della votazione riguardante l'oggetto principale.
4. Quando il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intenda o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro consigliere lo faccia proprio.
5. Un "ordine del giorno", può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, quando il Presidente del Consiglio lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.

### **TITOLO III**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**  
**ART. 28**

**LUOGO DI RIUNIONE**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita Sala Consiliare della sede Comunale.
2. In casi eccezionali, sentita la conferenza del Capogruppo, le sedute possono essere tenute in altro luogo, previa assunzione di motivata deliberazione da parte della Giunta Comunale, della quale deve essere data comunicazione alla cittadinanza mediante l'affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici.
3. Nell'ipotesi in cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella Sala delle Riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

**ART. 29**  
**CONVOCAZIONE**

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza di capigruppo, con avvisi scritti, da recapitarsi secondo l'opzione di cui al comma 4 dell'art. 2.
2. L'avviso di convocazione se consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere, è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima da quello fissato per la prima adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti e dei relativi fascicoli, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.



8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, sin dal momento della convocazione della seduta.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

10. L'ordine del giorno deve comunque contenere gli argomenti trattati nelle interpellanze ed interrogazioni presentate ai sensi dell'art. 12, comma 2.

### **ART. 30 SESSIONI**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per la trattazione dei seguenti argomenti:

- bilancio di previsione;
- rendiconto della gestione;
- verifica equilibri di bilancio;
- assestamento generale di bilancio;
- strumenti urbanistici e loro varianti;
- Statuto e Regolamenti.

2. Può essere convocato in sessione straordinaria anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

## **CAPO II SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **ART. 31**

#### **SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### **ART. 32**

#### **SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. La seduta di seconda convocazione, dovrà tenersi in altro giorno, e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta.

3. La validità delle sedute di seconda convocazione è assicurata con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.
5. Quando, però, l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 29.

### **ART. 33**

#### **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze. Un altro apposito spazio è riservato agli organi di informazione, i quali non devono interferire con i lavori del Consiglio, o muoversi liberamente nella Sala arrecando disturbo.
3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, della Giunta Comunale ed al Segretario Generale, gli addetti al servizio di stenotipia, vincolati al segreto d'ufficio.

### **ART. 34**

#### **ADUNANZE APERTE**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti del Governo, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli

Organismi di partecipazione popolare delle istituzioni scolastiche, delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti Sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio Comunale.

### **CAPO III DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

#### **ART. 35**

#### **COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il diritto di intervento solo dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio l'allontanamento dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini, o si renda responsabile di atti oltraggiosi, o passi alle vie di fatto.

#### **ART. 36**

#### **COMPORAMENTO DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico non può accedere agli spazi della Sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

## **ART. 37**

### **PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE**

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio o durante la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono informarne il Presidente del Consiglio prima della dichiarazione di regolare apertura della seduta, circa l'oggetto e contenuto della dichiarazione stessa e possono interloquire solo se espressamente autorizzati, per non più di 5 minuti.

## **ART. 38**

### **SVOLGIMENTO INTERVENTI**

1. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Non possono però intervenire più di una volta nella discussione su di uno stesso argomento, eccetto che per replica, per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
4. I Consiglieri possono intervenire solo per replica, dichiarazione di voto, in ossequio all'art. 40, per fatto personale, per richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.

## **ART.39**

### **DURATA INTERVENTI**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio.
2. La durata degli interventi del Consiglio non può eccedere:
  - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art.10, del presente regolamento;
  - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
  - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazione sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, per replica e per dichiarazione di voto.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento il Presidente può togliergli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, e può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di 20 minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati, per la continuazione, da una seduta all'altra.

#### **ART. 40**

##### **QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
5. In caso di contemporanea contemplazione su questioni pregiudiziali o in caso di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

**ART. 41**  
**FATTO PERSONALE**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussioni.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

**ART. 42**  
**UDIENZE CONOSCITIVE**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i Funzionari ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico territoriale e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Generale, le funzioni di Ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad un dipendente comunale.

**ART. 43**  
**DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. E' consentito ai singoli Consiglieri, in disaccordo con l'orientamento de gruppo, esprimere proprie dichiarazioni.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

**ART. 44**  
**VERIFICA NUMERO LEGALE**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### **ART. 45 VOTAZIONE**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

#### **ART. 46 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

#### **ART. 47 VERBALIZZAZIONI RIUNIONI**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale, e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

#### **ART. 48 SEGRETARIO-INCOMPATIBILITA'**

1. Il Segretario Generale deve allontanarsi dalla Sala delle Adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al 4° grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART.49**

#### **DISPOSIZIONI FINALI –PUBBLICAZIONE –ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e dal CAPO II (art. dal n.18 al n.34) dello Statuto Com.le, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. Dopo che la deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
4. Il Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 3.
5. Il Capo IV "Commissioni Consiliari" del TITOLO I, come modificato nell'attuale testo, sarà applicabile a partire dalla Consiliatura successiva a quella in carica al momento dell'approvazione delle modifiche medesime.
6. Un esemplare del Regolamento viene depositato negli Uffici della Segreteria Comunale, a disposizione dei cittadini che, a richiesta e a proprie spese, possono ottenerne copia.